tazione da paesi terzi e la trasformazione nel suo territorio di ferro-silico-manganese di cui alla voce 73.02 D della tariffa doganale comune nei limiti di un quantitativo di 110 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per il ferro-silicio

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(67/24/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI concernente alcune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 1, comma b ;

Vista la lettera del 27 giugno 1966 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto per il 1967 la concessione di un contingente tariffario, esente da dazio, di 5.500 tonnellate per il ferro-silico di cui alla voce 73.02 C della tariffa doganale comune ;

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, il ferro-silico era importato nel Regno dei Paesi Bassi in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 10 %;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato richiedente sono i seguenti:

(In tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966 (6 mesi)
Consumo	3.796	5.014	4.761	4.564	5.822	6.887	
Produzione nazionale	—	—	—	—	—	—	
Importazioni :							
— dai paesi terzi	3.129	4.152	4.144	3.931	4.782	4.738	2.270
— dalla C.E.E.	729	1.181	725	698	1.278	2.295	1.164
Esportazioni complessive	62	319	108	65	238	146	80

Considerando che nello Stato membro richiedente non esiste una produzione di ferro-silicio; che gli Stati membri produttori hanno dichiarato disponibilità esportabili che coprirebbero in ampia misura tutto il fabbisogno d'importazione di ferro-silicio degli altri Stati membri ed in particolare del Regno dei Paesi Bassi ; che occorre tuttavia far osservare che in realtà le industrie trasformatrici del Regno dei Paesi Bassi hanno preso contatti con i fornitori della Comunità per informarsi delle effettive possibilità di approvvigionamento presso questi ultimi ; che sinora, dalle risposte di detti fornitori, risulta che essi potrebbero consegnare allo Stato membro richiedente soltanto quantitativi insufficienti del prodotto in causa ; che questa divergenza fra le dichiarazioni degli Stati membri produttori e quelle dei fornitori comunitari circa le disponibilità esportabili verso il Regno dei Paesi Bassi può spiegarsi con il fatto può risultare ancora necessario un periodo di adattamento commerciale ed eventualmente tecnico onde far partecipare interamente gli Stati membri produttori della Comunità al fabbisogno delle industrie trasformatrici di ferro-silicio ed in particolare quello dello Stato membro richiedente ; che quindi, per la ferro-lega in questione, si può concludere che l'approvvigionamento è attualmente insufficiente nella Comunità ;

Considerando che la domanda dei Paesi Bassi è motivata dal fatto che il suo approvvigionamento è tributario in ampia misura delle importazioni dai paesi terzi ; che, in seguito ai ravvicinamenti dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, l'importazione di ferro-silicio dai paesi terzi è soggetta a dazi doganali ; che inoltre il ferro-silicio serve a fabbricare prodotti siderurgici il cui mercato presenta attualmente segni di pesantezza ; che le industrie trasformatrici dello Stato membro richiedente si trovano pertanto in una situazione meno favorevole di quelle degli Stati membri ove i settori della produzione e del consumo si trovano perfettamente adattati e talvolta anche integrati ; che pertanto l'insufficiente approvvigionamento della Comunità è tale da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici del Regno dei Paesi Bassi ;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari a norma del Protocollo n. XI a favore di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare il Protocollo n. XI tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 del Trattato ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che, per quanto riguarda la Comunità, le disponibilità teoriche esportabili di ferro-silicio superano ampiamente il complesso del fabbisogno dichiarato dagli Stati membri richiedenti per la ferro-lega in questione ; che le esigenze di un adattamento fra il settore comunitario della produzione e le industrie trasformatrici degli Stati membri richiedenti non sembrano costituire un ostacolo tale da impedire che le produzioni in questione soddisfino nel corrente anno e in ampia misura al fabbisogno comunitario ed in particolare a quello dello Stato membro richiedente ;

Considerando inoltre che gli inconvenienti riscontrati nello Stato membro richiedente devono essere valutati tenendo conto del fatto che la ferro-lega in questione viene impiegata nella fabbricazione di prodotti siderurgici, il cui mercato presenta una concorrenza accanita ;

Considerando che, in base a tale situazione, lo Stato membro richiedente riscontra inconvenienti non trascurabili e che, tenuto conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità in questa materia di base, detti inconvenienti appaiono tali da giustificare una deroga agli imperativi di una sollecita attuazione della tariffa doganale comune ;

Considerando che da un'estrapolazione dei dati relativi ai primi sei mesi del 1966, le importazioni totali dello Stato membro richiedente per il prodotto in causa risultano di 6.868 tonnellate, cioè un livello molto vicino a quello già raggiunto nel 1965 ; che sembra si verifichi quindi una stabilizzazione sulle 7.000 tonnellate, cifra che può essere anche presa in considerazione per il 1967 ; che, data la mancanza di una produzione nel Regno dei Paesi Bassi, esso dovrà ricorrere, per lo stesso quantitativo, ad importazioni di qualsiasi provenienza ; che, dal 1964, lo Stato membro riehiedente ha importato quantitativi più considerevoli di ferro-silicio dagli altri Stati membri ; che, in base ai dati attualmente disponibili per i primi sei mesi del 1966, risulta che il livello dell'anno precedente sarà probabilmente superato ; che questo livello più alto delle importazioni dagli altri Stati membri potrebbe confermare il fatto che le disponibilità della Comunità dovrebbero poter coprire in ampia misura, nel 1967, il fabbisogno di importazioni olandesi ; che altrettanto avverrà per l'Unione economica belgo-lussemburghese, altro richiedente, il cui fabbisogno complessivo per il 1967 ammonta a 20.000 tonnellate ;

che, pertanto, nella situazione attuale risulta opportuno, per la valutazione del fabbisogno d'importazione da paesi terzi del complesso degli Stati membri richiedenti, mantenere il quantitativo di 12.600 tonnellate, cioè il contingente tariffario consolidato in esenzione da dazio nel quadro del G.A.T.T. per il ferro-silicio ; che, tuttavia, onde tener conto di eventuali difficoltà successive di approvvigionamento della Comunità, verso la fine del 1966 sarà iniziata una nuova procedura di consultazione di tutti gli Stati membri ; che, quindi, il fatto di mantenere attualmente il volume del contingente consolidato summenzionato non pregiudica un'altra soluzione globale che potrebbe risultare opportuna ; che è quindi giusto far partecipare gli Stati membri summenzionati al contingente tariffario consolidato in misura proporzionale al rispettivo fabbisogno totale d'importazione ; che, per i Paesi Bassi, il volume del contingente così calcolato è di 3.270 tonnellate ;

Considerando che, tenuto conto di quanto precede, un contingente tariffario di 3.270 tonnellate in esenzione da dazio sembra il più adeguato ;

Considerando che, vista la situazione generale del prodotto in causa, di cui sono stati descritti gli elementi essenziali, si può concludere che il contingente tariffario stabilito come sopra non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a danno di altri Stati membri, in particolare a causa di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate al livello dei prodotti finiti ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che, vista la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta, essi possono essere concessi, a norma del Protocollo n. XI, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Al Regno dei Paesi Bassi è accordato un contingente tariffario in esenzione da dazio per le importazioni dai paesi terzi e la trasformazione nel suo territorio di ferro-silicio di cui alla voce 73.02 C della tariffa doganale comune nei limiti di un quantitativo di 3.270 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN